

COMUNE DI PESCARA

SETTORE LL.PP. PROGETTAZIONE STRATEGICA E MOBILITA' E VERDE

ORDINANZA DIRIGENZIALE Numero 156 del 30/05/2017

Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N.554 DEL 17 OTTOBRE 2014 E REALIZZAZIONE DI UNO STALLO PER CARICO SCARICO DELLA DURATA DI OGNI SOSTA NON SUPERIORE A 20 MINUTI SULLA VIA CETTEO CIGLIA, IN PROSSIMITÀ DELLA PIAZZA ALLENDE LATO MARE. PERIODO:ILLIMITATO.

IL DIRIGENTE

Premesso

che sono pervenute presso il Servizio Mobilità Parcheggi e Ordinanze del Comune di Pescara segnalazioni sulla situazione della Piazza Allende che evidenziavano il parcheggio selvaggio all'interno della piazza di cui sopra avente natura pedonale; Constatato

che all'interno della suddetta piazza risulta regolarmente istituito come da ordinanza n.554 del 17/10/2014 il divieto di sosta con rimozione h 0:00 - 24:00 con la possibilità di accesso e sosta per le sole operazioni di carico scarico nelle fasce orarie comprese tra le 09:00 e le 11:00 e dalle 14:30 Considerato

che ai fini della sicurezza nonché della tutela della pubblica e privata incolumità dell'utenza debole (pedoni) risulta necessario disciplinare diversamente l'accesso alla suddetta piazza;

con sopralluogo tecnico che sulla Via Cetteo Ciglia lato mare, nelle immediate vicinanze delle attività commerciali esistenti sulla Piazza Allende, risulta possibile l'istituzione di uno stallo per carico e scarico il cui uso è consentito esclusivamente ai mezzi addetti al trasporto merci (veicoli commerciali ed autoveicoli per trasporto promiscuo conto proprio e/o conto terzi con contrassegno speciale) nelle fasce orarie 9.00 - 11.00 e 14.30 - 16.30 per una durata di ogni sosta non superiore a 20 minuti, con obbligo di disco orario il tutto nel rispetto delle limitazioni imposte dalla

Visti gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s. m. e i.;

Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495 -Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada e

Visto l'articolo 107 del d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267, (Testo unico degli enti locali);

Vista la sentenza n. 13885/2010 della Cassazione

per quanto in premessa

ORDINA

 l'istituzione di n.1 spazio di sosta (come da grafico allegato), sulla Via Cetteo Ciglia lato mare, necessario per le operazioni di carico e scarico, il cui uso è consentito esclusivamente ai mezzi addetti al trasporto merci (veicoli commerciali ed autoveicoli per trasporto promiscuo conto proprio e/o conto terzi con contrassegno speciale) nelle fasce orarie 9.00 - 11.00 e 14.30 - 16.30 per una durata di ogni sosta non superiore a 20 minuti, con obbligo di disco orario il tutto nel rispetto delle limitazioni imposte dalla segnaletica esistente;

• la revoca nonché la sospensione immediata degli effetti dell'Ordinanza Sindacale n.554 del 17/10/2014 fino all'adozione di ulteriori provvedimenti in merito.

Le prescrizioni della presente ordinanza entreranno in vigore con l'apposizione della segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione approvato con D. Lgs. 16.12.1992 n. 495 e s.m. i.

DEMANDA

- Al Servizio Manutenzione Esterna, di provvedere alla installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale necessaria;
- Al corpo di Polizia Municipale, ai funzionari ufficiali ed agenti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, di vegliare al controllo, all'osservanza ed all'esecuzione della presente ordinanza;

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, e ammesso ricorso:

Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale;

Entro 120 giorni al presidente della Repubblica;

 Entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Pescara, lì 30 maggio 2017

DIRIGENTE Ing | Giulian b Rossi

